



GUIDA ALLA DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI PERCEPITI E AL MONITORAGGIO FISCALE NEI PROGETTI DI LENDING CROWDFUNDING

1. DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI PERCEPITI

Come per tutti gli strumenti di investimento, i guadagni, intesi come interessi percepiti dagli investimenti eseguiti nell'anno fiscale tramite la piattaforma Walliance, sono redditi che devono essere dichiarati.

I proventi derivanti da attività di Lending Crowdfunding sono considerati "redditi da capitale", che andranno quindi a concorrere alla definizione del reddito del contribuente e tassati secondo gli scaglioni IRPEF per le persone fisiche o IRES per le aziende.

1.1 QUANDO E COME VANNO DICHIARATI GLI INTERESSI PERCEPITI?

Al momento della Dichiarazione dei Redditi, gli interessi percepiti nell'anno fiscale per i progetti di Lending Crowdfunding derivanti dagli investimenti eseguiti su Walliance vanno riportati secondo il criterio di cassa nel modo seguente:

1. Nel caso di persone fisiche – MODELLO 730:
La somma totale degli interessi percepiti, da uno o più investimenti, va riportata nel rigo D2.

Sezione I Redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi

D1 Utili ed altri proventi equiparati

Tipo di reddito: Redditi:

1 2 ,00

Ritenute:

4 ,00

D2 Altri redditi di capitale

Tipo di reddito: Redditi:

1 2 ,00

Ritenute:

4 ,00

D3 Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo

Altri dati: Tipo di reddito: Redditi: Ritenute:

1 2 ,00 3 ,00

D4 Redditi diversi

Cedolare secca: Tipo di reddito: Redditi: Spese: Ritenute:

2 3 4 ,00 5 ,00 6 ,00

D5 Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere

Altri dati: Tipo di reddito: Redditi: Spese: Ritenute:

1 2 ,00 3 ,00 4 ,00

Nello specifico:

- a. Nella colonna 1 va indicato il tipo di reddito con Codice 1 "interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti".



- b. Nella casella 2 vanno riportati gli altri redditi di capitale percepiti, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
 - c. Nella colonna 4 vanno indicate le ritenute d'acconto eventualmente applicate.
2. Nel caso di persone fisiche – MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE (PF):
La somma totale degli interessi percepiti, da uno o più investimenti, va riportata nel quadro RL2.
Nello specifico:

Quadro RL - Altri redditi

Modulo n° 1 +

Sezione I-A Redditi di capitale

RL1	Utili ed altri proventi equiparati	Tipo reddito: 1 <input type="text"/>	Redditi: 2 <input type="text"/> ,00	Ritenute: 3 <input type="text"/> ,00
RL2	Altri redditi di capitale	Tipo reddito: 1 <input type="text"/>	Redditi: 2 <input type="text"/> ,00	Ritenute: 3 <input type="text"/> ,00
RL3	Totale		Totale Redditi: 2 <input type="text"/> ,00	Totale Ritenute: 3 <input type="text"/> ,00

- a. Nella colonna 1 va indicato il tipo di reddito con Codice 1 "interessi e altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti".
 - b. Nella casella 2 vanno riportati gli altri redditi di capitale percepiti, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
 - c. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto eventualmente applicate.
3. Nel caso di Società di Capitali (Persone Giuridiche):
Essendo redditi da capitale vanno a concorrere con le altre tipologie di redditi quindi assoggettate ad IRES.

All'interno della tua area personale, entro il 31 marzo dell'anno della dichiarazione dei redditi (relativi all'anno fiscale precedente), verrà caricato il Documento riepilogativo in cui si riassumono tutte le informazioni necessarie per la compilazione del quadro RL2 o D2, ovvero:

- interessi lordi ricevuti;
- ritenute d'acconto.

2. COMPILAZIONE QUADRO RW – MONITORAGGIO FISCALE E IVAFE

La compilazione del QUADRO RW del Modello PF deve essere effettuata SOLO in determinate condizioni. Innanzitutto, sono tenuti alla compilazione del quadro RW i soggetti residenti in Italia ossia:

- persone fisiche
- gli enti non commerciali, tra cui anche i Trust



- le società semplici (sono quindi ESCLUSE le società di persone e società capitali, snc, srl, spa...)

Se si rientra in uno di questi soggetti residenti in Italia, si deve compilare il Quadro RW:

- se gli importi sul conto superano la soglia di 15.000 € anche una sola volta nel corso dell'anno, al fine del solo "Monitoraggio fiscale".
- oppure se la giacenza media annua supera i 5.000 €, (questa condizione vale solo ai fini del pagamento dell'IVAFE, imposta sulle attività finanziarie all'estero, di cui al punto 2.2).

Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Ossia:

giacenza giorno 1 + giacenza giorno 2 + ... + giacenza giorno 365 / 365

2.1 MONITORAGGIO FISCALE PER LA GIACENZA SU CONTI ESTERI

Come specificato nella Circolare n. 38/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate, sono obbligati al Monitoraggio Fiscale, non solamente soggetti che hanno "attività estere di natura finanziaria", ma anche soggetti che hanno la semplice disponibilità o la possibilità di movimentazione, quindi tutti coloro che detengono un conto estero.

Ogni utente investitore nel momento dell'iscrizione a Walliance, sottoscrive un contratto con Mangopay per l'apertura di un Conto di Pagamento (Wallet), dove vengono trasferiti i fondi che vengono poi investiti o prestati alle Società Offerenti.

Essendo Mangopay un Istituto di Pagamento lussemburghese, abilitato a operare in Italia con passaporto Europeo, il conto di pagamento sottoscritto è considerato a tutti gli effetti un conto estero, e per tale motivo l'utente dovrà adempiere (solamente) al cosiddetto "monitoraggio fiscale" mediante la compilazione del QUADRO RW.

Nel Documento riepilogativo, oltre all'indicazione degli interessi e delle ritenute da dichiarare, vengono fornite le informazioni relative alle modalità di compilazione del QUADRO RW.

Nello specifico, viene indicato se l'utente deve compilarlo (SI/NO) e, in caso affermativo, riceverà direttamente da Walliance le informazioni necessarie per la compilazione.



10

201

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

PERIODO D'IMPOSTA 2022

Mod. N.

--	--	--

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1	2	3	4	5	6	7	8	
						,00	,00	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFA)	IVAFA	Mesi (IVIE)	IVIE				
9	10	11	12	13				
	,00		,00	,00				
Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio		
14	15	16	17	18	19	20		
	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo	Codice fiscale altri cointestatori							
21	22						23	24
								<input type="checkbox"/>

Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio fiscale, come comunicato da Walliance nel documento riepilogativo, dovrà compilare il Quadro RW come segue:

- Casella 1 – titolo del possesso: indicare "1" (piena proprietà);
- Casella 2 – indicare "2" (titolare effettivo);
- Casella 3 – codice individuazione bene: indicare "14" (Altre attività estere di natura finanziaria);
- Casella 4 – codice Stato estero: inserire il codice dello Stato in cui si detiene l'investimento ([elenco](#) dei paesi);
- Casella 5 – quota percentuale di possesso: indicare "100";
- Casella 6 – determinazione del valore: indicare "2" (valore nominale);
- Casella 7 – indicare il valore all'inizio del periodo d'imposta (inserire il valore al 31/12 dell'anno precedente);
- Casella 8 – indicare il saldo del conto alla fine dell'anno di riferimento (fornito da Mangopay tramite Walliance);
- Casella 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – NON COMPILARE
- Casella 20 – barrare la casella con una "x" per il monitoraggio

2.2 IVAFA

L'IVAFA è un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, ossia l'imposta che le persone fisiche residenti in Italia devono pagare allo Stato, nel caso di redditi derivanti da attività estere di natura finanziaria (prodotti finanziari).

Come specificato nella Risoluzione dell'AdE n. 56 del 25/09/2020, se i prestiti effettuati tramite piattaforme di Lending crowdfunding non possono essere estinti anticipatamente dall'investitore né ceduti ad altri utenti della piattaforma (assenza di mercato secondario), essendo riconducibili a contratti di mutuo, non rientrano nel novero dei prodotti finanziari. Pertanto, in mancanza di un mercato secondario, per questa tipologia di investimenti non è dovuto alcun pagamento dell'IVAFA.